



**Legge di bilancio 2017
n.232 del 11 dicembre 2016**

(in vigore dal 1 gennaio 2017)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Pubblicata sul SO n.57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016)

Contenuti di interesse dell'area FISCALE

Argomento	Contenuto della norma	Decorrenza
<p>Art. 1, Commi 2 - 3</p> <p><i>(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici)</i></p>	<p>DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</p> <p><u>Proroghe:</u> Il bonus 65% viene prorogato al 31/12/2017 e al 31/12/2021 per quanto riguarda gli interventi relativi a parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.</p> <p><u>Novità per gli edifici condominiali e gli Istituti autonomi delle case popolari:</u> per specifici interventi riguardanti l'involucro degli edifici sono previste percentuali di detrazione maggiore (70% e 75%) calcolate su un ammontare di spesa non superiore a euro 40.000 in riferimento a ciascuna unità immobiliare di cui si compone l'edificio. In alternativa alla detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a coloro che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati. Resta esclusa la cessione del credito agli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.</p> <p>*****</p> <p>DETRAZIONE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE</p> <p><u>Proroghe:</u> Il bonus 50% viene prorogato al 31/12/2017.</p> <p><u>Novità per le misure antisismiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - integralmente sostituita la <u>lett. i)</u> dell'art. 16-<i>bis</i>, c. 1 del TUIR che ora prevede che, per le spese sostenute dal 1/01/2017 al 31/12/2021, la detrazione sia ridotta al 50% (rispetto al precedente 65%), nel limite invariato di euro 96.000, fruibile tuttavia in 5 quote annuali (in luogo delle precedenti 10 quote); - la detrazione viene estesa anche alle spese relative agli edifici ubicati nella zona sismica 3 (di cui O.P.C.M. n. 3274 del 2013); 	1/1/2017

	<ul style="list-style-type: none"> - previste le maggiori percentuali detraibili del 70% e 80% in presenza di incisivi interventi che riducono la classe di rischio sismico; - le suddette percentuali aumentano ulteriormente al 75% e 85% qualora gli interventi volti a ridurre la classe di rischio sismico riguardino <u>parti comuni condominiali</u>. Le percentuali vanno calcolate su un ammontare di spesa non superiore a euro 96.000 in riferimento a ciascuna unità immobiliare di cui si compone l'edificio. In alternativa alla detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a coloro che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati. Resta esclusa la cessione del credito agli Istituti di credito o altri intermediari finanziari; - dal 1/01/2017 sono detraibili anche le spese sostenute per la verifica sismica degli edifici e la conseguente classificazione; - le detrazioni per misure antisismiche non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;">BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI</p> <p>Viene integralmente sostituita la norma istitutiva (art. 16, c. 2, D.L. 63/2013) specificando che la detrazione del 50% calcolata sulle spese sostenute nel 2017 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica almeno A+ (A per i forni) potrà essere fruita solo in riferimento ad interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale iniziati dal 01/01/2016.</p> <p>Invariati la percentuale detraibile del 50%, il limite massimo di spesa di euro 10.000 nonché la ripartizione decennale della detrazione.</p>	
<p>Art. 1, commi 4 < 7</p> <p><i>(Credito d'imposta strutture ricettive)</i></p>	<p>Il credito d'imposta per le strutture alberghiere (art. 10 del D.L. 83/2014) è riconosciuto anche in riferimento ai periodi d'imposta 2017 e 2018, sempre nella misura del 30%. Tra i soggetti beneficiari sono ora incluse anche le strutture svolgenti attività agrituristica.</p> <p>La percentuale del 30% è, tuttavia, aumentata al 65% qualora gli interventi eseguiti sulle strutture alberghiere o sulle strutture svolgenti attività agrituristica abbiano perseguito anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili/grandi elettrodomestici (di cui ai commi 2-3 della presente Legge di Stabilità).</p> <p>Il bonus spetta in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi, nel limite delle risorse statali assegnate.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'agevolazione in commento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2017 seguirà l'aggiornamento del decreto</p>	<p>1/1/2017</p>

	attuativo 7/05/2015 emanato dal <i>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</i> .	
<p>Art. 1 Commi 8 < 13 (<i>Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti</i>)</p>	<p>L'agevolazione denominata "super ammortamento" introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2016, viene prorogata in relazione agli acquisti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo 01.01.2017 - 31/12/2017; - sino al 30.06.2018, a condizione che l'ordine sia accettato dal venditore entro il 31/12/2017 e che negli stessi termini sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>L'agevolazione si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, e consente di incrementare il loro costo di acquisizione nella misura del 40%.</p> <p>Sono esclusi dalla agevolazione del super ammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 comma 1 lettere b) e b-bis) (mezzi a deducibilità limitata, quindi autovetture, motocicli, ciclomotori e autocaravan che non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa).</p> <p>Limitatamente agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, identificati in uno specifico allegato A al Disegno di Legge, volti a favorire il processo di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", viene introdotto un "iper ammortamento".</p> <p>L'agevolazione rappresentata dall'iper ammortamento prevede di incrementare del 150% il costo sostenuto, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisizione.</p> <p>Nel definire il requisito temporale in cui effettuare gli investimenti agevolabili, è previsto che gli acquisti siano effettuati negli stessi termini individuati per l'estensione del super-ammortamento, e dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo 01.01.2017 - 31/12/2017; - sino al 30.06.2018, a condizione che l'ordine sia accettato dal venditore entro il 31/12/2017 e che negli stessi termini sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Per quanto riguarda questa tipologia d'investimenti, in linea generale riconducibili a beni controllati da sistemi computerizzati o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti, segnaliamo in particolare gli interventi per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori e interventi per le Nuove Tecnologie e Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche ecc.; - dispositivi per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; - banchi e postazioni di lavoro con soluzioni ergonomiche per adattarli alle caratteristiche fisiche degli operatori; - sistemi per il sollevamento e la traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature; - robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot; 	1/1/2017

	<ul style="list-style-type: none"> - sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; - sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification). <p>Introdotta infine il super ammortamento del 40% per gli investimenti in <u>immobilizzazioni immateriali</u> strumentali per coloro che godono dell'iper ammortamento. Segnaliamo alcuni esempi (l'elenco completo è disponibile nell'allegato B del Disegno di Legge) di beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D; - software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things); - software, sistemi, piattaforme e applicazioni a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (Cloud computing); - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (Cybersecurity). <p>Le agevolazioni in ottica industria 4.0 prevedono una attestazione da parte del legale rappresentante, e una perizia in caso di investimenti per importi superiori a 500 mila euro.</p>	
<p>Art. 1 Commi 15-16 (Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)</p>	<p>Il "bonus R&S" viene prorogato al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 (il precedente termine finale era il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019).</p> <p>Le altre importanti novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la misura di spettanza del bonus che viene unificata al 50% (in luogo delle precedenti percentuali del 25% e 50%) indipendentemente dalla natura di spesa ammissibile; - l' utilizzo in compensazione del bonus, che può aver luogo solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili; - in riferimento alle spese per il personale viene specificato che il beneficio si applica con riferimento a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, senza il necessario possesso di particolari requisiti; - l'ampliamento dei soggetti che possono fruire del bonus, mediante l'inclusione delle imprese residenti e delle stabili organizzazioni di imprese non residenti svolgenti attività di ricerca e di sviluppo attraverso contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in Stati "White list" con i quali è attuabile lo scambio di informazioni; 	<p>1/1/2017</p>

	- l'aumento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo di beneficio annuo riconosciuto a ciascun beneficiario.	
Art. 1 Commi 17<23 <i>(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)</i>	<p>Viene introdotto il nuovo regime "naturale" di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, mediante modifica all'art. 66 del TUIR. In sostanza, il reddito d'impresa per le ditte individuali, le società di persone e gli enti non commerciali con attività commerciale viene determinato sulla base dei ricavi percepiti e delle spese sostenute, in deroga al criterio di competenza. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e di imputazione temporale delle plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.</p> <p>Per evitare una doppia tassazione, il reddito del periodo d'imposta in cui si applica il nuovo regime semplificato di cassa viene ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente in regime ordinario.</p> <p>In conseguenza del nuovo regime vengono modificati anche gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del D.P.R. 600/73.</p> <p>In parziale deroga al regime di cassa è prevista la possibilità di optare per un triennio al c.d. "regime del registrato", in base al quale per <u>presunzione legale assoluta</u> la data di registrazione dei documenti viene assunta anche quale data di incasso/pagamento.</p> <p>Infine, il criterio di cassa di determinazione del reddito viene esteso ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, con inserimento del comma 1-<i>bis</i> nell'ambito dell'art. 5-<i>bis</i> del D.Lgs. 446/97.</p>	1/1/2017
Art.1 Commi 24 < 31 <i>(Iva di gruppo)</i>	<p>E' stato introdotto l'istituto del "gruppo iva".</p> <p>Il gruppo iva si forma, previa opzione, tra soggetti passivi iva legati da un vincolo finanziario, economico e organizzativo. Tutte le operazioni con soggetti esterni effettuate dai singoli partecipanti al gruppo, si considerano effettuate dal gruppo iva. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti del gruppo non rilevano ai fini iva.</p> <p>Deve essere individuato il responsabile del gruppo, cioè il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi fiscali del gruppo per i quali tutti i soggetti partecipanti sono solidalmente responsabili.</p> <p>L'opzione per la costituzione del gruppo iva dura 3 anni con rinnovo automatico fino a revoca. L'opzione deve essere comunicata dal responsabile del gruppo tramite la presentazione di una dichiarazione telematica.</p>	1/1/2018
Art. 1 Comma 32 <i>(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)</i>	<p>Il soggetto passivo iva che acquista immobili tramite aste giudiziarie gode delle imposte di registro e ipocatastali agevolate a condizione che l'immobile venga rivenduto. E' stato allungato da 2 a 5 anni il termine entro il quale l'immobile deve essere rivenduto.</p> <p>E' stato allungato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale è possibile godere delle imposte di registro e ipocatastali agevolate.</p>	1/1/2017

<p>Art. 1 Commi 33 < 35 <i>(Modifiche al DPR 633/72 in materia di IVA)</i></p>	<p>Le prestazioni di trasporto urbano di persone marittimo, lacuale, fluviale e lagunare saranno soggette ad Iva con aliquota del 5% (attualmente sono esenti da Iva). La tariffa amministrata è comprensiva di Iva.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Commi 36 <i>(Ritenuta condomini)</i></p>	<p>Mediante inserimento dei nuovi commi 2-bis e 2-ter nell'art. 25-ter del D.P.R. 600/73, viene previsto che il versamento della ritenuta d'acconto Irpef del 4% operata dal condominio in qualità di sostituto d'imposta nei confronti degli appaltatori, deve essere effettuato quando l'ammontare delle ritenute raggiunge l'importo di euro 500. Resta comunque l'obbligo di versamento entro il 30 Giugno e il 20 Dicembre di ogni anno anche se non viene raggiunta la soglia minima di cui sopra. Al fine di consentire la tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi, viene previsto che tali pagamenti siano eseguiti tramite conti correnti (bancari o postali) ad esso intestati oppure con altre modalità eventualmente stabilite con decreto del Ministro dell'economia e finanze.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Comma 37 <i>(Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)</i></p>	<p>Viene modificato l'ultimo periodo dell'art. 164, c. 1, lett.b) del TUIR per incrementare i limiti annui di deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. Tali limiti aumentano da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Comma 42 <i>(Proroga del blocco aumenti aliquote tributarie per l'anno 2017)</i></p>	<p>Viene esteso anche al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali che era stato disposto per l'anno d'imposta 2016 dalla L. n. 208/2015. E' estesa inoltre al 2017 la possibilità per i comuni di mantenere, con espressa delibera, la maggiorazione TASI (fino allo 0,8 per mille) nella stessa misura applicata per l'anno 2016.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Comma 44 <i>(Sgravi fiscali per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti)</i></p>	<p>Per gli anni 2017, 2018, e 2019 i redditi dominicali e agrari dei terreni non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRPEF (e relative addizionali) per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Commi 45 < 48 <i>(Percentuali di compensazione allevamento)</i></p>	<p>Con decreto del Mipaaf da adottare entro il 31 gennaio 2017, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra (Dlgs 504/1995, TUAccise) è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.</p>	<p>1/1/2017</p>

<p>Art. 1 Comma 49 <i>(Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione e dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento)</i></p>	<p>La legge di stabilità per l'anno 2016, ha introdotto una addizionale IRES del 3,5% per enti creditizi e finanziari, e contestualmente ha concesso l'integrale deducibilità degli interessi passivi. Con l'intervento previsto nella legge di bilancio 2017, vengono esclusi dai soggetti destinatari di tali disposizioni le società di gestione dei fondi comuni d'investimento (SGR). Per tali soggetti viene quindi eliminata la maggiorazione IRES e la deducibilità degli interessi passivi torna al 96%.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Comma 50 <i>(Attività sportiva dilettantistica)</i></p>	<p>Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le associazioni senza fini di lucro e pro loco, per le associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, che hanno optato o intendono optare, per il regime agevolato di cui alla L. 398/91, il limite di ricavi commerciali consentiti per accedere a tale regime, viene elevato da 250.000 a 400.000 euro.</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Commi 59 - 64 <i>(Contributo pubblico per agevolare gli enti destinatari delle donazioni di prodotti alimentari, per contrastare lo spreco e i rifiuti)</i></p>	<p>Per favorire la distribuzione dei prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, per fini di solidarietà sociale, è riconosciuto un contributo pari al 15 % del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.500 euro annui, sull'acquisto o locazione finanziaria di BENI MOBILI STRUMENTALI utilizzati per la raccolta di detti prodotti, e usati esclusivamente e direttamente dagli enti pubblici e privati senza fini di lucro e dalle ONLUS.</p> <p>Il contributo sarà concesso dal venditore agli enti no profit, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita; il venditore ne chiederà il rimborso alle imprese costruttrici o importatrici che attraverso l'utilizzo di un "credito di imposta" recupereranno la somma concessa grazie ai finanziamenti previsti dalla presente finanziaria.</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità e le condizioni per l'erogazione dei contributi.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Commi 66 < 68 <i>(Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative)</i></p>	<p>Vengono introdotte significative novità per coloro che investono in Start-up e PMI innovative; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innalzamento, senza limiti temporali, a partire dal 2017, della soglia massima d'investimento detraibile da parte di persone fisiche, investimento che passa da 500 mila ad 1 milione di euro; - Innalzamento da 2 a 3 anni del periodo minimo di detenzione dell'investimento; - Innalzamento delle aliquote di detrazione e deduzione attualmente previste nel 19%, 20%, 25% e 27%, in un'unica aliquota del 30%. <p>L'innalzamento dell'aliquota di detrazione e deduzione riguarda start-up innovative, a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico in ambito energetico.</p>	<p>1/1/2017</p>

	<p>Le novità sono subordinate all'autorizzazione UE in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Per le PMI viene eliminato il vincolo settennale di vita dell'impresa ed introdotto il riferimento alle condizioni previste in materia di aiuti di Stato.</p>	
<p>Art. 1 Comma 69 (Start up)</p>	<p>Introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria per la costituzione della Start-up innovativa avvenuta con atto pubblico o con atto tipizzato.</p>	1/1/2017
<p>Art. 1 Commi 71 - 73 (Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative)</p>	<p>Vengono rifinanziati due distinti progetti già operativi e cioè:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Progetto in favore dell'autoimprenditorialità previsto dal D.Lgs. 185/2000; 2) Progetto per la crescita sostenibile previsto dal D.L. 83/2012 in particolare per l'erogazione di fondi per il sostegno, nascita e sviluppo di start-up innovative. 	1/1/2017
<p>Art. 1 Comma 74 (Sviluppo nuove imprese e crescita occupazione)</p>	<p>Vengono assegnati nuovi fondi (5 M per il 2017 e 5M per il 2018), destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società coop costituite da lavoratori di aziende in crisi, coop sociali, coop che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, ed a coop ubicate nelle regioni del mezzogiorno.</p>	1/1/2017
<p>Art. 1 Comma 75 (Sviluppo strumenti finanziari per favorire la capitalizzazione)</p>	<p>A parziale modifica delle disposizioni sul f.do speciale per il credito alla cooperazione volto alla salvaguardia della occupazione, viene previsto che le società finanziarie appositamente costituite possono sottoscrivere prestiti subordinati, prestiti partecipativi, e gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.. Le stesse società finanziarie possono inoltre intervenire nelle Coop con meno di 9 soci.</p>	1/1/2017
<p>Art. 1 Commi 76 < 80 (Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)</p>	<p>Al fine di favorire l'investimento da parte di società quotate in start up, viene prevista la possibilità di cedere le perdite fiscali realizzate nei primi tre esercizi della start up quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La società quotata possiede partecipazioni nell'altra che consentono un diritto di voto e partecipazione agli utili non inferiore al 20%; - La cessionaria, o società dalla stessa controllata direttamente o indirettamente, è quotata su di un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno stato UE o aderente allo SEE; - La società cedente non svolge in via prevalente attività immobiliare. <p>Le perdite sono cedibili solo integralmente, e sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della cedente.</p> <p>La cessione delle perdite deve essere remunerata in misura pari al vantaggio fiscale ricevuto, e quindi all'aliquota IRES applicabile alle perdite cedute.</p> <p>L'importo ricevuto e incassato per il vantaggio fiscale non rileva ai fini del reddito.</p>	1/1/2017

<p>Art. 1 Comma 81 <i>(Trattamento dei crediti tributari e contributivi)</i></p>	<p>Viene profondamente rivisitato l'istituto della Transazione fiscale ora rubricato "Trattamento dei crediti tributari e contributivi".</p> <p>Tra le principali novità si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La possibilità di transare (e non solo dilazionare) il debito tributario per IVA e ritenute e quello contributivo; - la proposta deve garantire al credito erariale o contributivo privilegiato un trattamento non inferiore a quello offerto ai creditori con un grado di privilegio inferiore; - la proposta relativa al credito erariale o contributivo chirografo non può essere differenziata rispetto quella proposta ai creditori per i quali è previsto un trattamento più favorevole; - eliminata la disposizione contenuta nel precedente testo normativo che prevedeva il cosiddetto "consolidamento" della posizione fiscale del debitore. <p>Si ricorda che l'istituto in esame trova applicazione solo all'interno degli istituti del concordato preventivo (artt. 160 e seguenti l.f.), e degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis l.f.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Commi 82 - 83 <i>(Investimenti in startup da parte dell'INAIL)</i></p>	<p>Per favore l'attività di ricerca e sviluppo che l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) già svolge, viene introdotta la possibilità per l'Ente di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento chiuso che investono in start-up innovative (DL 179/2012), o di costituire e partecipare a start-up finalizzate con oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti o servi innovativi ad alto valore tecnologico.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Commi 88 < 96 <i>(Agevolazione per investimenti a lungo termine)</i></p>	<p>Vengono resi esenti i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria (esclusi quelli relativi a partecipazioni qualificate), derivanti da investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare. Gli investimenti "agevolati" riguardano specifici prodotti finanziari e non devono eccedere il 5% del dell'attivo patrimoniale dell'Ente esistente al termine dell'esercizio precedente.</p> <p>L'investimento per essere "agevolato" deve essere detenuto per almeno 5 anni pena la tassazione secondo le regole ordinarie, ma senza l'applicazione di sanzioni.</p> <p>Vengono introdotte una serie di disposizioni volte a favorire investimenti duraturi nel sistema produttivo italiano. Gli investimenti detti Piani di risparmio a lungo termine devono avere caratteristiche particolari e devono essere operati attraverso intermediari professionali. Anche per tali investimenti viene introdotto un meccanismo di esenzione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria al sussistere di determinate condizioni.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Comma 115 <i>(Industria 4.0)</i></p>	<p>Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione,</p>	<p>2017</p>

	<p>nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.</p>	
<p>Art. 1 Commi 149 < 159 <i>(Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)</i></p>	<p>INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI DOCENTI E RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO (comma 149)</p> <p>La norma intende rendere permanente l'agevolazione (di cui, da ultimo, all'art. 44, D.L. 78/2010) volta a favorire il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero, sia che trattasi di soggetti italiani che stranieri, che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all'estero e che decidano di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.</p> <p>L'agevolazione consiste nell'escludere dal reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo il 90% degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca/docenza svolta in Italia, a decorrere dal periodo d'imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e per i 3 periodi d'imposta successivi. Questo, solo a condizione che egli mantenga la residenza fiscale in Italia.</p> <p>RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO (commi 150-151)</p> <p>Viene modificato il "Decreto internazionalizzazione" (art. 16, D.Lgs. 147/2015) prevedendo che l'agevolazione in commento sia estesa anche ai <u>redditi di lavoro autonomo</u> e non solo a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Oltre a ciò, viene aumentata la percentuale di reddito prodotto in Italia che fruisce della detassazione, che passa dal 30% al 50%.</p> <p>La determinazione del reddito di cui sopra si estende anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia vigente una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Questo, a condizione che i soggetti siano in possesso di determinati requisiti (es. diploma di laurea).</p> <p>REGIME SPECIALE PER TALUNE CATEGORIE DI NUOVI RESIDENTI (commi 152-159)</p> <p>Al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti viene previsto un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti e solo in presenza di determinate condizioni.</p> <p>In particolare, viene inserito il nuovo articolo 24-<i>bis</i> nel TUIR che prevede, in deroga al principio della tassazione mondiale (art. 3, c. 1, TUIR), che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possano optare per assoggettare i redditi prodotti all'estero ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef, stabilita in via forfetaria in euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta di validità dell'opzione.</p>	<p>1/1/2017</p>

	<p>Restano tassati secondo le ordinarie regole i redditi prodotti in Italia.</p> <p>L'imposta sostitutiva non si applica comunque alle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di validità del regime speciale. L'opzione, che dura 15 periodi d'imposta (salvo revoca o decadenza) può anche essere estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433 C.C. del soggetto, qualora egli ne faccia richiesta e a condizione che questi ultimi trasferiscano la residenza in Italia. In tale ipotesi, per ciascun familiare è dovuta un'imposta sostitutiva dell'Irpef, stabilita in via forfetaria in euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta di validità dell'opzione.</p> <p>Va sottolineato che l'opzione può essere esercitata solo dopo aver ottenuto risposta favorevole ad istanza di interpello probatorio (<i>art. 11, c.1, lett.b), L. 212/00</i>) presentata all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e con effetto da tale periodo.</p> <p>I soggetti che optano per il regime speciale e i familiari ai quali gli stessi hanno richiesto di estendere gli effetti dell'opzione, sono esonerati dal versamento dell'eventuale IVIE e IVAFE.</p> <p>Per tali soggetti sono previste forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno. I medesimi benefici in materia di immigrazione si rendono applicabili nei confronti di coloro che intraprendano in Italia iniziative imprenditoriali in start-up innovative, investimenti, formazione avanzata, ricerca e mecenatismo. La realizzazione di tali principi è comunque demandata a decreti ministeriali attuativi.</p> <p>Infine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno indicate le modalità applicative relative all'opzione, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva.</p>	
<p>Art. 1 Commi 160 < 162 (Premio di produttività e welfare aziendale)</p>	<p>Vengono rafforzati ed estesi i benefici in materia di contrattazione collettiva di produttività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è innalzato da 2.000 a 3.000 il tetto di retribuzione tassabile al 10% (mentre in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, il tetto è elevato da 2.500 a 4.000); • è aumentato da 50.000 euro a 80.000 il limite di retribuzione prodotto nell'anno precedente che consente di accedere al regime fiscale agevolato; • sono specificati ulteriori benefici in natura che possono essere opzionati dal lavoratore in sostituzione del premio monetario. <p>Dal 2017 si applicano speciali regimi in caso di conversione del premio monetario con premio in natura da parte del lavoratore. Possono essere esclusi dal reddito (senza applicazione di Irpef e imposta 10%) il valore dell'auto ad uso promiscuo, dei prestiti agevolati e dell'abitazione quando tali benefici sono concessi al dipendente in sostituzione del premio monetario maturato.</p>	<p>1/1/2017</p>

	<p>Non si applicano le ordinarie limitazioni quantitative previste nell'art. 51 Tuir, quando il premio monetario è scambiato con versamenti contributivi a forme di previdenza complementare oppure a casse di assistenza sanitaria, o con partecipazioni azionarie nella società datrice di lavoro.</p> <p>Viene infine prevista un'ulteriore fattispecie che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sia a fini fiscali che contributivi: si tratta dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie di dipendenti per assicurare il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.</p>	
<p>Art. 1 Commi 188 < 193 <i>(Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A)</i></p>	<p>I lavoratori del settore privato e del settore pubblico che hanno aderito a forme pensionistiche complementari negoziali possono ottenere, in tutto o in parte, su richiesta, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare sotto forma di "rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A). R.I.T.A è erogata fino al conseguimento del diritto di accesso alla pensione di vecchiaia.</p> <p>Tale possibilità è ammessa in via sperimentale dal 1/05/2017 e fino al 31/12/2018 in favore dei lavoratori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno cessato il rapporto di lavoro; - possiedono i requisiti per ottenere l'APE, indipendentemente dalla percezione della stessa. <p>Sono esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi, la previsione di una anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull'equilibrio delle rispettive gestioni.</p> <p>La parte imponibile della rendita è tassata con ritenuta a titolo di imposta in base alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aliquota del 15%, ridotta del 2% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con il limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; - ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sono computati fino ad un massimo di 15 gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2017. <p>La base imponibile è determinata secondo le ordinarie regole previste dalla disciplina della previdenza complementare.</p>	<p>1/5/2017</p>
<p>Art. 1 Comma 210 <i>(No tax area per i pensionati)</i></p>	<p>La disposizione individua l'ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza più distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età.</p> <p>Pertanto, mediante sostituzione dei commi 3 e 4 dell'art. 13 del TUIR con l'unico nuovo comma 3, è stata uniformata la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di qualsiasi età con quella più elevata che, in base alla norma previgente (comma 4), riguardava i soli pensionati di età non inferiore a 75 anni.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Comma 211 <i>(Benefici fiscali trattamenti pensionistici vittime del</i></p>	<p>Vengono estesi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti il beneficio fiscale dell'esenzione da Irpef.</p>	<p>1/1/2017</p>

<p>dovere e loro familiari superstiti)</p>		
<p>Art. 1 Comma 294 (Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori)</p>	<p>Gli Istituti Tecnici Superiori sono inseriti tra i soggetti beneficiari della possibilità di ricevere erogazioni liberali detraibili dall'IRPEF secondo l'art. 15 comma 1 lett. i-octies del TUIR e deducibili dall'IRES secondo l'art. 100, comma 2, lett. o-bis del TUIR. Pertanto, le erogazioni liberali a favore di Istituti tecnici superiori finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa sono detraibili nella misura del 19% ai fini IRPEF e deducibili ai fini IRES.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Commi 454 (Interventi concernenti gli Enti Locali)</p>	<p>E' differito al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.</p>	<p>1/1/2017</p>
<p>Art. 1 Commi 535 < 546 (Misure antielusive e di contrasto all'evasione)</p>	<p>E' stato introdotto l'obbligo di dotarsi di un sistema di tracciamento per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto di carburanti in sospensione di accisa. Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici.</p> <p>E' stato modificato il contenuto dello scontrino e ricevuta fiscale prevedendo la possibilità di inserire, a richiesta, il codice fiscale del cliente. Questo permetterà alle persone fisiche di partecipare ad una lotteria nazionale collegata agli scontrini e ricevute fiscali rilasciati da commercianti al minuto che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi e alle fatture rilasciate dai soggetti passivi iva che trasmettono telematicamente i dati.</p> <p>In caso di corrispettivo pagato tramite carta di credito o debito le probabilità di vincita saranno superiori del 20% rispetto ai pagamenti in contante.</p> <p>In via sperimentale la lotteria partirà dal 1 marzo 2017 per i soli acquisti pagati tramite carta di credito o debito.</p> <p>La vendita di titoli d'accesso a spettacoli da parte di soggetti non autorizzati con apposito contratto o convenzione sarà punita con una sanzione che va da € 5000 a € 180.000 e se effettuata in modalità elettronica con anche la rimozione dei contenuti o l'oscuramento del sito internet. Non è punita la vendita di titoli d'accesso da parte di persone fisiche in via occasionale.</p> <p>L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona</p>	<p>1/1/2017</p> <p>1/1/2018</p> <p>1/3/2017</p> <p>1/1/2017</p>

	<p>fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.</p> <p>Le regole tecniche appena enunciate sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Con Decreto Interministeriale, al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.</p>	
<p>Art. 1 Commi 547 < 553 <i>(Imposta sul reddito d'impresa - IRI e razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica)</i></p>	<p>IRI</p> <p>Le imprese individuali (anche con impresa familiare) e le società di persone in contabilità ordinaria possono <u>optare</u> per la tassazione del reddito d'impresa in modo proporzionale (con l'aliquota dell'Ires) e separatamente dagli altri redditi.</p> <p>La stessa possibilità è offerta alle S.r.l. in regime di trasparenza fiscale.</p> <p>L'opzione è vincolante per cinque esercizi.</p> <p>Lo scopo perseguito è quello di creare uniformità di trattamento fiscale con le società di capitali, rendendo neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.</p> <p>La nuova disciplina dovrebbe inoltre favorire la capitalizzazione delle imprese.</p> <p>L'imprenditore e i suoi collaboratori famigliari, e i soci, assoggettano a tassazione ordinaria Irpef, come <u>reddito d'impresa</u> o di <u>partecipazione</u> nello stesso, le sole somme effettivamente prelevate.</p> <p>L'imputazione dei prelevamenti ai soci e collaboratori, avviene in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dai prelevamenti effettivamente effettuati da ognuno di loro.</p> <p>Al fine di evitare la doppia imposizione, le somme prelevate sono dedotte dalla base imponibile dell'IRI.</p> <p>Le perdite maturate nel regime IRI sono scomputabili dalla base imponibile dell'IRI (non dall'imprenditore o dai soci), senza limiti di tempo.</p> <p>Per l'IRI sono previsti i versamenti in acconto, con le stesse modalità previste per l'Irpef.</p> <p>Le somme prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori e dai soci, si presumono prioritariamente a carico dell'utile di esercizio e l'eventuale eccedenza a carico delle riserve formate con utili dei periodi precedenti.</p> <p>I prelevamenti dalle riserve di utili di anni precedenti, si presumono prioritariamente a carico delle riserve formate negli anni precedenti quello di prima applicazione dell'IRI.</p> <p>Detti prelevamenti, essendo relativi ad utili già tassati, non assumeranno rilevanza fiscale per chi li effettua, e non saranno deducibili dalla base imponibile IRI.</p> <p>I contributi Ivs sono determinati senza tenere conto della disciplina dell'IRI: si applica la trasparenza "totale" come per coloro che non optano per il regime IRI.</p>	<p>1/1/2017</p>

	<p>ACE</p> <p>Dal <u>periodo d'imposta 2016 (Unico/2017)</u>, ai fini della determinazione dell'Ace spettante, si applicherà anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria il criterio "incrementale".</p> <p>Pertanto, in luogo dell'intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, dovranno essere misurati gli incrementi e i decrementi del capitale proprio, al pari di quanto già previsto per le società di capitali.</p> <p>Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che applicheranno per la prima volta il nuovo criterio per l'anno 2016, la "base di partenza" sarà rappresentata dalla differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.</p> <p>Per i soggetti che sono passati in contabilità ordinaria successivamente all'anno 2010, rileverà la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto dell'esercizio in cui è avvenuto il passaggio alla contabilità ordinaria.</p> <p>È infine ridefinita l'aliquota applicabile, da parte di tutti i soggetti, alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale.</p> <p>L'aliquota a regime (dal 2018) è fissata al 2,7%.</p> <p>Nel periodo transitorio di applicazione dell'Ace, si applicheranno le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodo d'imposta 2016: 4,75% - periodo d'imposta 2017: 2,3% <p>Per la sola Ires, l'acconto per il 2017 dovrà essere determinato considerando l'Ace calcolato con l'aliquota del 2,3%, in luogo dell'aliquota del 4,75% utilizzata per il 2016.</p>	<p>Periodo d'imposta 2016</p>
<p>Art. 1 Commi 554 < 564 <i>(Proroga della rideterminazione e del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)</i></p>	<p>Vengono riaperti i termini previsti dal DL 282/2002 per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, società semplici e società ed enti ad essi equiparate.</p> <p>Il requisito è il possesso delle partecipazioni o terreni al 1/1/2017. Le imposte dovute possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali a partire dal 30/6/2017. Il 30/6/2017 rappresenta anche il termine entro il quale redigere la perizia di stima.</p> <p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva, viene così fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8% per la rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate; - 8% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate. <p>Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali viene riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Oltre alle società di capitali e agli enti non commerciali possono accedere alla rivalutazione le società di persone (escluse società semplici), le imprese individuali, anche in contabilità semplificata, e le società ed enti non residenti. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto</p>	<p>1/1/2017</p>

	<p>2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti la stessa categoria omogenea presenti nel bilancio al 31/12/2015.</p> <p>Il riconoscimento dei maggiori valori fiscali avviene mediante versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 16% per i beni ammortizzabili, e pari al 12% per i beni non ammortizzabili.</p> <p>Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato versando un'imposta sostitutiva del 10%.</p> <p>Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti al 2019.</p> <p>Viene inoltre prevista la possibilità di riallineare il valore fiscale dei beni al maggiore valore civilistico iscritto in bilancio.</p> <p>Le imposte sulla rivalutazione e l'eventuale imposta sull'affrancamento sono versate in una unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.</p> <p>Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.</p> <p>Per i soli beni immobili il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti (sia da riallineamento che da rivalutazione) viene riconosciuto a partire dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2018.</p>	
<p>Art. 1 Commi 565 - 566 <i>(Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)</i></p>	<p>Società di persone (escluse società semplici), e società di capitali (escluse coop), potranno entro il 30 settembre 2017 decidere di assegnare o cedere ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e/o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività d'impresa. Condizione per poter usufruire della disposizione è l'iscrizione nel libro soci, ove previsto, al 30 settembre 2015, o entro il 30/1/2016 ma in forza di titolo di trasferimento avente data anteriore al 01/10/2015. Analoghe disposizioni trovano applicazione per le società che hanno oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che entro il 30/9/2017 si trasformano in società semplici.</p> <p>L'attuale testo della norma include nella agevolazione anche le operazioni intervenute nel periodo 01/10/2016-31/12/2016.</p> <p>L'assegnazione, la cessione e la trasformazione sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dei redditi e dell'Irap pari all'8% (o del 10,5% quando la società non risulta operativa in almeno 2 periodi d'imposta antecedenti l'operazione), calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati ed il costo fiscale riconosciuto.</p> <p>L'imposta di registro proporzionale ove applicabile è ridotta al 50%, mentre le imposte ipocatastali si applicano in misura fissa. Non è prevista alcuna norma specifica in materia di Iva.</p> <p>Le eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate in presenza di assegnazione o trasformazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.</p> <p>Per gli immobili il valore normale può essere determinato applicando alla rendita catastali i moltiplicatori di cui all'art. 52 del DPR n.131/1986.</p> <p>L'imposta dovuta dalle società che si avvarranno della disposizione dovrà essere versata quanto al 60% entro il 30/11/2017 e per la restante parte entro il 16/6/2018.</p>	<p>1/1/2017</p>

	<p>L'imprenditore individuale entro il 31/5/2017 può optare per l'esclusione dall'impresa dei beni immobili strumentali con effetto a decorrere dal 01/01/2017. Gli immobili devono essere presenti già al 31/10/2016.</p> <p>L'estromissione è assoggettata ad una imposta sostitutiva dei redditi e dell'Irap pari all'8%, calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati ed il costo fiscale riconosciuto.</p> <p>L'imposta sostitutiva è dovuta con le medesime modalità sopra indicate per assegnazione, cessione e trasformazione.</p>	
<p>Art. 1 Comma 567 <i>(Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta)</i></p>	<p>E' stata eliminata la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione in seguito a rescissione del contratto.</p> <p>E' stata eliminata la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di assoggettamento ad una procedura concorsuale successiva al 1° gennaio 2017. Questa possibilità era stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Con l'attuale intervento normativo, anche per le procedure concorsuali avviate dal 1 gennaio 2017, per emettere la nota di variazione bisognerà aspettare l'infruttuosità della procedura.</p>	1/1/2017
<p>Art. 1 Comma 617 <i>(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)</i></p>	<p>Il comma 2 modifica l'art. 15 comma 1 lett. e-bis del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile sostenuta per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.</p> <p>L'importo massimo detraibile passa da 400 euro a 564 euro per il 2016, 717 euro per il 2017, 786 euro per l'anno 2018 e 800 euro a partire dal 2019.</p>	1/1/2017 con effetti già per il periodo fiscale 2016
<p>Art. 1 Comma 620 <i>(Erogazioni liberali alle scuole paritarie)</i></p>	<p>E' stabilito che le erogazioni liberali alle scuole paritarie che danno diritto al c.d. "school bonus" sono versate direttamente alle scuole stesse, e non più all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>Il versamento va effettuato su conto corrente bancario o postale intestato alle scuole, con sistemi di pagamento tracciabili.</p>	1/1/2017
<p>Art. 1 Commi 631 - 632 <i>(Eliminazione aumenti accise e dell'IVA per l'anno 2017)</i></p>	<p>E' stato rimandato al 1 gennaio 2018 l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata IVA del 10%. E' stato rimandato l'aumento di due punti percentuali dell'aliquota iva ordinaria dal 1 gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2018.</p> <p>L'aumento sarà pari a 3 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 e di un ulteriore 0,9 dal 1 gennaio 2019.</p> <p>E' stata inoltre eliminata la previsione di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante per gli anni 2017/2018.</p>	1/1/2017
<p>Art. 19 <i>(Entrata in vigore)</i></p>	<p>La Legge, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, entra in vigore il 1/1/2017</p>	1/1/2017

fine documento